



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n° 777

Aquila d'Arroschia, lì 3/4/2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1/2018

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 5 T.U.E.L. – ULTERIORI MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto alla ditta AIMERI AMBIENTE SRL, Gruppo Biancamano, con sede legale ed amministrativa in Rozzano (MI), Strada n. 4, Palazzo Q6 Milanofiori - C.A.P. 20089 - è avvenuto con ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 5/2015 del 24/07/2015, in regime transitorio ed a seguito di gara informale;
- che la predetta ordinanza sindacale è stata reiterata in data 29/1/2016 con successiva ordinanza sindacale n. 1/2016;
- che alla scadenza dell'affidamento del servizio transitorio in ordinanza sindacale, prevista per il 31/07/2016, si rendeva necessaria l'immediata convocazione della conferenza dei sindaci facenti parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia, la quale deliberava di dare mandato all'U.T.C. di Pieve di Teco, quale Ente capofila, di provvedere ad eseguire nuova indagine di mercato al fine di individuare, sempre in regime transitorio, una nuova ditta per la gestione della raccolta e del trasporto RSU del comprensorio Arroschia, in attesa della predisposizione della gara pubblica;
- che, tuttavia, in data 20/05/2016 la ditta AIMERI AMBIENTE SRL, Gruppo Biancamano, con sede legale ed amministrativa in Rozzano (MI), Strada n. 4, Palazzo Q6 Milanofiori - C.A.P. 20089 - ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 comunicava al Comune di Pieve di Teco l'affitto del ramo di azienda alla nuova ditta ENERGETICAMBIENTE Srl, di fatto dal 20/06/2016, subentrata alla AIMERI nella gestione del servizio sino al termine previsto nell'ordinanza Sindacale (31/07/2016);
- che il servizio svolto dalla Soc. AIMERI prima, ed ENERGETICAMBIENTE Srl poi, non ha garantito il raggiungimento della percentuale di differenziata prevista nel capitolato sottoscritto ed accettato dalle società e che il servizio veniva svolto con discontinuità, lasciando spesso il territorio con i cassonetti stracolmi di rifiuti;
- che le Amministrazioni comunali tramite gli uffici hanno provveduto ad avviare le procedure sanzionatorie previste nel capitolato nei confronti delle società;
- che all'esito dell'indagine di mercato predisposta dall'U.T.C. di Pieve di Teco rivolta agli operatori del settore e pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line del Comune di Pieve di Teco in data 23/06/2016, hanno richiesto di essere invitate a presentare un offerta le seguenti imprese del settore:
 1. DITTA TECNOSERVICE Srl con sede in Piossasco;
 2. DITTA IDEAL SERVICE SOC. COOP. con sede in PAsian di Prato;
 3. DITTA HELIX AMBIENTE con sede in Borgo Vercelli;
- che, conseguentemente, ai sensi del D.Lgs 50/2016, con verbale del 25 luglio 2016 è risultata aggiudicataria la DITTA HELIX AMBIENTE con sede in Borgo Vercelli, avendo la stessa presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa offrendo un ribasso del 30% sull'importo posto a base di gara;
- che veniva pertanto disposto l'affidamento dell'incarico mediante Ordinanza sindacale dei Sindaci dell'Unione alla DITTA HELIX AMBIENTE SOC. COOP., con sede in Borgo Vercelli, P.Iva n. 01797860028, per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, nelle forme *ut supra* descritte e regolate dal Capitolato speciale di appalto e dall'offerta tecnico amministrativa agli atti del Comune di Pieve di Teco;

DATO ATTO:

- che, nel contempo, la Conferenza dei Sindaci dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia, tenutasi a Pieve di Teco in data 15 marzo 2016, ha espresso la volontà delle 11 Amministrazioni di predisporre un progetto congiunto e sinergico per il potenziamento della raccolta differenziata ed il rapido raggiungimento degli obiettivi regionali e nazionali;

Piazza S. Reparata

C.F. e P.I. 00246520084

Tel e Fax: 0183 382057

E mail: comuneaquilaarroschia@libero.it

PEC: aquila@pec.net



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

- che l'incarico correlativo veniva attribuito alla FARELOGICO S.a.s. di Mario Casella, la quale procedeva alla necessaria istruttoria mediante sopralluoghi in tutti i Comuni interessati, acquisizione dei dati storici e di tutta la documentazione necessaria, depositando quindi in data 12 dicembre 2016 il progetto definitivo corredato della relazione illustrativa e dell'analisi di dettaglio, secondo quanto riportato nelle schede del "Programma Comunale per la raccolta differenziata ed il riciclaggio", redatte dai singoli Comuni ai sensi della L.R. 20/2015 e secondo lo schema riportato nella D.G.R. 1569/2015;

- che ivi, in particolare, viene riportato il piano delle azioni che i comuni della Valle Arroschia intendono adottare congiuntamente al fine di raggiungere e superare in breve tempo gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio definiti dalla normativa;

OSSERVATO che, come emerge dalla relazione tecnico specialistica, "nella situazione attuale di parziale incertezza circa gli ambiti di affidamento nella Provincia (la Valle Arroschia è stata temporaneamente inserita in un ambito che vede il Comune di Pontedassio come capofila, ma tutti i Comuni appartenenti a questo comprensorio, compresa la capofila, hanno richiesto deroga per avere la possibilità di decidere fino al 31/12/2020), risulta difficile pianificare e trovare un percorso virtuoso che accomuni tutte le Amministrazioni e che riesca a trovare i necessari punti di risparmio e di efficienza nella logistica del servizio", per cui "Gli 11 Comuni della Valle Arroschia hanno concordato di salvaguardare, almeno nel loro comprensorio, l'unità delle decisioni in merito alle metodologie e alla scelta del gestore, affidando la progettazione di un servizio che recepisca le linee guida della Regione (raccolta domiciliare, tariffazione puntuale, compostaggio domestico, ecc...), ma che consenta ad ogni Comune di calibrare l'incisività ed i tempi di evoluzione nelle singole zone in cui è possibile suddividere il proprio territorio";

DATO ATTO che: 1) - la funzione relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata nel frattempo devoluta all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia (IM) con deliberazione degli undici Comuni aderenti e successivo recepimento con deliberazione del Consiglio dell'Unione, atti tutti divenuti definitivi ed esecutivi; 2) - in data 7 ottobre 2017, la Regione Liguria ha pubblicato il bando di gara internazionale per individuare la ditta che gestirà la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti per tutti i Comuni dell'Unione dell'Alta valle Arroschia (e di quelli della Valle Impero), con termine per le offerte fino al 30/11/2017; 3) - con decreto dirigenziale n. 526 in data 06/02/2018 la Regione Liguria ha costituito la Commissione giudicatrice nella procedura di gara richiamata, i cui componenti si sono da ultimo riuniti in data 27 marzo 2018;

RITENUTO che, nel tempo occorrente al perfezionamento della correlativa fase istruttoria di competenza regionale, possono all'evidenza risultare irreversibilmente compromesse le esigenze di pubblica incolumità e della salute in caso di improvvisa interruzione del servizio alla scadenza del **31 marzo 2018**;

RAVVISATA la conseguente necessità di dover provvedere a garantire urgentemente le condizioni di sicurezza nell'area comunale, mediante emanazione di ulteriore ordinanza contenente le modalità e le condizioni attualmente in vigore;

CONSIDERATO che la proroga del rapporto in essere esula dalle previsioni eventualmente ostantive di cui all'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, nell'interpretazione di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 5982, richiamata nella nota regionale n. PG/206/277247 del 21 novembre 2016, in quanto non si intende "ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti"; invero, nella fattispecie:

a) l'affidamento diretto, a prescindere addirittura dalla situazione di indifferibilità documentata, risulterebbe comunque legittimato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) del Codice degli Appalti, D.Lgs. 50/2016, secondo cui la procedura negoziata - nella fattispecie dell'affidamento diretto - è possibile "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non possono in alcun caso potersi imputare alle amministrazioni aggiudicatrici"



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

(comunicazione ANAC dell'11 maggio 2016 rubricata "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016"; contratto anteriore al nuovo ordinamento);

b) l'attuale affidamento sottende in ogni caso un procedimento ad evidenza pubblica, esperito in occasione del precedente provvedimento;

c) non può imputarsi alle Amministrazioni Comunali alcuna delle ragioni che hanno determinato l'emergenza, trattandosi di elementi correlati ad indispensabili esigenze istruttorie, aggravate peraltro dal sopraggiungere degli eventi alluvionali di fine novembre 2016, per la cui gestione sono rimasti sovraccaricati gli Uffici tecnici ed amministrativi dei Comuni della Valle Arroschia;

d) è in corso il procedimento per addivenire alla convenzione tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia ed i Comuni della Valle Impero per raggiungere il livello di bacino di utenze richiesto dalla Provincia di Imperia e dalla Regione Liguria, a fronte del trasferimento della correlativa funzione in capo all'Unione medesima;

e) - l'individuazione del soggetto gestore concluderà la fase procedimentale iniziale, residuando tuttavia tempi non brevissimi per la stipulazione dei contratti e dei capitolati definitivi in capo a ciascun ente e per la definizione dei rapporti giuridici ed economici sia tra gli enti convenzionati sia con quelli sovraordinati, per cui appare necessario stabilire per la durata emergenziale un termine analogo a quello in scadenza, entro cui, verosimilmente, risulteranno concluse tutte le fasi procedimentali prodromiche all'effettivo e definitivo avvio del servizio di raccolta differenziata, ivi compresa la fase attinente alla completa informazione dell'utenza ed alla predisposizione di quanto previsto in progettazione;

DATO ATTO:

- che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente ai fini richiamati, a norma dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la fattispecie evidenziata deve ritenersi estranea alle previsioni di cui all'art. 54 del TUEL, come delineate e precisate dal D.M. 5 agosto 2008 e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, a fronte delle evidenti finalità di sicurezza e di contenimento dei costi, esigenze incompatibili con i tempi necessari per l'istruttoria preordinata alla ulteriore gara e per le autorizzazioni correlate, nelle cui more può essere irrimediabilmente compromessa anche l'incolumità delle persone;

- che per le ragioni evidenziate non è possibile procedere alla comunicazione dell'avvio di procedimento ex L. 241/90;

RITENUTA l'urgenza correlata, tra l'altro, all'imminente scadenza del termine entro cui possono utilizzarsi le risorse (contributo all'Unione dei Comuni) a tal fine rese disponibili dalla Regione Liguria, nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, che non consentono duplicazioni di interventi contrari al dispositivo di cui all'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana, riservati al proseguo e nelle forme ordinarie dei procedimenti ad evidenza pubblica gli ulteriori interventi al definitivo consolidamento del servizio non appena ultimati i procedimenti di competenza provinciale, regionale e dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroschia;

O R D I N A

al Sig. INNOCENTI ANDREA nato a Gattinara (VC) il 16/06/1978, residente a Borgo Vercelli (VC), via XXV Aprile n. 12, C.F. NNCNDR78H16D938X in qualità di Amministratore delegato della HELIX AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Borgo Vercelli, P.Iva n. 01797860028, di effettuare in prosecuzione il Servizio di Igiene Ambientale – RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - del Comune di AQUILA D'ARROSCIA, nel periodo dal 1/4/2018 al 31/8/2018 compresi, al prezzo complessivo di € 4.820,20 ed alle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnica amministrativa agli atti del Comune di Pieve di Teco;

alla Ditta IDROEDIL s.r.l. con sede in Arma di Taggia (IM) Via Colombo numero 54, di consentire, a far data dal giorno 1° aprile 2018, l'accesso dei mezzi della ditta HELIX AMBIENTE, alla pubblica discarica denominata Collette Ozotto sita nei Comuni di Sanremo e Taggia (IM) per il conferimento dei rifiuti prodotti nel territorio comunale.

Piazza S. Reparata

C.F. e P.I. 00246520084

Tel e Fax: 0183 382057

E mail: comuneaquilaarroschia@libero.it

PEC: aquila@pec.net



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA PROVINCIA DI IMPERIA

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza a:

- a. HELIX AMBIENTE SOC. COOP. con sede in Borgo VerCELLI, P.iva n. 01797860028, all'indirizzo pec helixambiente@legalmail.it;
- b. IDROEDIL S.r.l. con sede in Arma di Taggia (IM), Via Colombo n. 54, all'indirizzo pec idroedil@pec.uno.it;

2. che copia della presente ordinanza venga inviata per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza:

- a. alla Provincia di Imperia, per le determinazioni di competenza ai sensi della L.R. 1/2014 come modificata dalla L.R. 12/2015;
- b. alla Prefettura di IMPERIA;
- c. al Comando Polizia Locale di Pieve di Teco;
- d. al Presidente della Regione LIGURIA - Genova;
- e. al Direttore generale ASL1 Imperiese – Bussana di Sanremo;
- f. al Sindaco del Comune di Pornassio, Assessore delegato in merito dell'Unione dei Comuni Alta Valle Arroschia;

3. che venga data diffusione della presente ordinanza attraverso il sito del Comune di AQUILA D'ARROSCIA, sezione Albo Pretorio on-line.

COMUNICA

A norma dell'articolo 1, ultimo comma, del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al Prefetto nel termine di 30 giorni (trenta) dalla data di avvenuta notificazione.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 e/o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Non ottemperando all'ordine ingiunto si provvederà a segnalare la stessa alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, poste comunque salve le sanzioni in ogni caso esperibili, in via amministrativa, ai sensi di legge.

I ricorsi non sospendono l'esecuzione dell'ordinanza.

Il Sindaco
Tullio CHA

Documento generato e sottoscritto elettronicamente a norma del C.A.D. D.Lgs. 82/2005